

PAGINA BIANCA

VI — LA PROTEZIONE SOCIALE

6.1. — SETTORE PREVIDENZIALE IN COMPLESSO

In questa sezione viene presentata un'analisi statistico-economica dei dati, desunti dai bilanci consuntivi 2002, da quelli preventivi aggiornati o preconsuntivi 2003 degli Istituti che erogano prestazioni previdenziali nel Paese, corredata dall'illustrazione dei principali provvedimenti normativi ed amministrativi settoriali emanati nel corso del 2003.

I prospetti di questo volume mostrano un quadro sintetico del settore previdenziale mentre i dati statistici e contabili, per singola gestione e condizione dell'assicurato, sono riportati nel volume III "Appendice Statistica".

6.1.1 - Trattamento IVS di base lavoratori dipendenti

La Legge n.289 del 27 dicembre 2002, recante "Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003), ai commi 1 e 5 ha previsto, con decorrenza 1° gennaio 2003, la soppressione dell'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dirigenti di Aziende Industriali (INPDAI) costituito con Legge 27 dicembre 1953, n.967 ed il trasferimento del personale in servizio all'INPS, mantenendo il regime previdenziale vigente presso l'Ente di provenienza, nonché il trattamento giuridico ed economico fruito, fino alla data di approvazione del nuovo contratto collettivo.

Perequazione automatica delle pensioni

Con Decreto del 20 novembre 2003 del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sono state determinate le variazioni percentuali negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e degli impiegati, ai fini del calcolo delle pensioni per gli anni 2002 (valore definitivo: +2,4%, da applicarsi dal 1 gen-

Tabella PS. 1. — SITUAZIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE (milioni di euro)

TRATTAMENTI PREVIDENZIALI	Anni	Avanzo o disavanzo (-) economico	Avanzo o disavanzo (-) patrimoniale
Trattamenti di pensione di base – IVS	2002	-51	-84.994
	2003	-5.941	n.d.
Trattamenti integrativi	2002	9	4.433
	2003	86	1.043
Trattamenti di infortunio	2002	1.933	-7.064
	2003	n.d.	n.d.

Fonte: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI.

Tabella PS. 2. – ENTI ASSICURATI OBBLIGATORIAMENTE IVS. SITUAZIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE
(milioni di euro)

	Anni	Avanzo o disavanzo (-) economico	Avanzo o disavanzo (-) patrimoniale
Enti per lavoratori dipendenti privati	2002	-2.307	-104.289
	2003	-5.375	n.d.
- di cui INPS	2002	-2.058	-112.192
	2003	-5.679	-117.389
Enti per dipendenti pubblici (INPDAP)	2002	2.488	10.698
	2003	-139	n.d.
Lavoratori autonomi	2002	-1.193	-6.675
	2003	-1.729	-8.404
Liberi professionisti	2002	961	15.272
	2003	1.302	n.d.
TOTALE	2002	-51	-84.994
	2003	-5.941	n.d.

N.B.: Non sono disponibili i dati del 2003 dello Stato Patrimoniale della maggior parte delle Casse professionali, né di Enpals, Inpdap e Ipost.

Fonte: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI.

Tabella PS. 3. – PRINCIPALI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI (importi in milioni di euro)

TRATTAMENTI PREVIDENZIALI	Anni	Prestazioni erogate	Variazioni % su anno precedente	Importi erogati	Variazioni % su anno precedente
Pensioni di base	2002	17.354.605		165.220	
	2003	17.459.714	0,6	167.978	1,7
Pensioni integrative	2002	150.887		1.131	
	2003	144.222	-4,4	1.170	3,4
Rendite di infortunio	2002	22.776		209	
	2003	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Trattamenti di disoccupazione	2002	168.418		3.938	
	2003	170.357	1,2	4.201	6,7
- di cui Indennità di mobilità	2002	1.197 mesi		840	
	2003	1.167 mesi		866	3,2
- di cui Lavori socialm. utili	2002	n.d.		200	
	2003	n.d.		173	-13,3
C.I.G. e C.I.G.S. (a)	2002	102.808.000		556	
	2003	150.411.000	46,3	782	40,7
Assegni sociali	2002	n.d.		1.280	
	2003	n.d.		1.480	15,6

(a) Numero prestazioni erogate in migliaia di ore.

N.B. I dati INAIL per il 2003 non sono ancora disponibili.

Fonte: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI.

Tabella PS. 4. - ELEMENTI DELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IVS (importi in milioni di euro)

CATEGORIA DI LAVORATORI	Anni	Assicurati	Numero di prestazioni		Contributi	Importo per prestazioni	Indicatori di equilibrio finanziario		Importi medi delle prestazioni (in euro)		
			Dirette	Superstiti			Assicurati per numero prestazioni	Contributi per prestazione	Dirette	Superstiti	TOTALI
			(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)=(1)/[(2)+(3)]	(7)=(4)/(5)
Lavoratori dipendenti settore privato	2002	13.288.404	7.439.088	2.913.311	73.778	96.510	1,28	0,76	10.488,64	6.344,80	9.322,51
	2003	13.114.521	7.450.126	2.944.179	75.682	96.209	1,26	0,79	10.429,29	6.286,77	9.255,93
- di cui INPS	2002	12.226.304	7.226.665	2.858.631	68.668	90.188	1,21	0,76	10.022,80	6.211,57	8.942,52
	2003	12.067.983	7.306.786	2.907.887	73.290	93.535	1,18	0,78	10.314,38	6.248,42	9.156,90
Lavoratori dipendenti settore pubblico (INPDAP)	2002	3.283.000	1.807.430	589.496	40.554	40.042	1,37	1,01	18.453,08	11.348,37	16.705,76
	2003	3.275.000	1.832.008	599.066	42.388	41.780	1,35	1,01	19.025,03	11.561,33	17.185,82
Lavoratori autonomi	2002	6.657.994	3.448.326	930.270	15.081	26.745	1,52	0,56	6.755,36	3.709,03	6.108,15
	2003	6.778.000	3.515.478	937.311	15.532	28.545	1,52	0,54	7.085,47	3.879,50	6.410,61
Liberi professionisti	2002	828.025	132.694	93.990	3.231	1.922	3,65	1,68	10.636,57	5.432,14	8.478,66
	2003	866.717	102.853	78.693	2.473	1.444	4,77	1,71	10.085,01	5.168,21	7.953,77
TOTALE	2002	24.057.423	12.827.538	4.527.067	132.644	165.220	1,39	0,80	16.255,35	10.358,09	14.717,01
	2003	24.034.238	12.900.465	4.559.249	136.075	167.978	1,38	0,81	16.578,06	10.450,86	14.978,06

Fonte: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI.

naio 2003) e 2003 (+ 2,5%, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo, da applicarsi dal 1 gennaio 2004).

Amianto (L. 257/92 - L. 271/93)

Nella prima parte del 2003 la Commissione amianto, istituita dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali con Decreto del 4 aprile 2002, ha seguito alla Commissione Lavoro del Senato l'iter del testo unificato (A.S. 229) che riunisce i disegni di legge parlamentari abbinati. E' stato, inoltre, messo a punto l'impianto normativo, anche con riferimento all'esame degli emendamenti presentati in Commissione.

Nell'ultima parte dell'anno è stata avviata l'attività istruttoria finalizzata all'elaborazione del decreto attuativo di cui all'articolo 47 del Decreto Legge n.269 del 2003, convertito dalla Legge n.326 del 2003, con il quale è stata ridefinita (con i correttivi introdotti dalla legge finanziaria per il 2004) la vigente disciplina in materia di benefici pensionistici derivanti da esposizione ad amianto. In particolare:

il suddetto Decreto Legge "Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e la correzione dell'andamento dei conti pubblici", prevede che, a decorrere dal 1° ottobre 2003, il coefficiente stabilito dall'art. 13, c. 8, della Legge n. 257/1992, che disciplina il pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto, venga ridotto da 1,50 a 1,25. Tale coefficiente moltiplicatore dovrà però essere applicato ai soli fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle stesse.

I predetti benefici vengono riconosciuti, a decorrere dal 1° ottobre 2003, esclusivamente ai lavoratori iscritti all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, che siano stati esposti all'amianto, per un periodo non inferiore a dieci anni e in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno. Questi limiti non si applicano nei confronti dei lavoratori per i quali sia stata accertata una malattia professionale a causa dell'esposizione ai sensi del testo unico INAIL approvato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965.

La legge di conversione precisa altresì che sono fatti salvi i diritti acquisiti dai lavoratori che abbiano già maturato, alla data di entrata in vigore del decreto, il diritto al trattamento pensionistico o da coloro che fruiscono dei trattamenti di mobilità ovvero che abbiano definito la risoluzione del rapporto di lavoro per pensionamento.

Inoltre, prevede l'abbandono dell'azione di recupero degli indebiti pensionistici derivanti da pensioni liquidate con i benefici previsti per l'esposizione all'amianto, in applicazione di sentenze esecutive precedentemente favorevoli all'interessato, ma poi riformate nei successivi gradi di giudizio, a favore dell'Istituto.

L'art. 3, comma 132, della Legge n.350/2003 (legge finanziaria 2004) chiarisce che le disposizioni restrittive, introdotte dalla Legge n. 326/2003 per i lavoratori esposti all'amianto, non si applicano a coloro che alla data del 2 ottobre 2003 abbiano già maturato il diritto al conseguimento del beneficio previdenziale né a coloro che abbiano già presentato domanda all'INAIL o che ottengano sentenze favorevoli per cause avviate entro il 2 ottobre 2003.

Il successivo comma 133 estende, a decorrere dal 1° gennaio 2004, i benefici previdenziali riconosciuti ai lavoratori esposti all'amianto anche ai lavoratori esposti a rischio chimico da cloro, nitro e ammine dello stabilimento ex Acna di Cengio, indipendentemente dagli anni di esposizione.

Cumulo delle pensioni

In materia di cumulo tra le prestazioni erogate dall'INAIL e dall'INPS, è stata elaborata, a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la collaborazione dei due Enti, la riformulazione della proposta di legge dell'On.le Cordoni (A.C. 1450) concernente "Modifica del comma 43 dell'articolo 1 della Legge 8 agosto 1995, n. 335", al fine di ridurre le penalizzazioni attualmente previste in caso di concorso di prestazioni pensionistiche da invalidità e rendita INAIL.

Totalizzazione dei periodi assicurativi

In materia va segnalato il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 7 febbraio 2003, n. 57 "Regolamento recante modalità di attuazione dell'articolo 71 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente la totalizzazione dei periodi assicurativi". Tale regolamento si applica a coloro che, sebbene iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, a forme sostitutive esclusive od esonerative della stessa ovvero a forme di previdenza gestite dagli enti privatizzati di cui al Decreto Legislativo n. 509/1994 ed al Decreto Legislativo n. 103/1996, non abbiano maturato, in alcuna delle predette forme, l'anzianità contributiva necessaria per il trattamento pensionistico.

Ai suddetti soggetti, viene riconosciuta la facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti, posseduti presso le suddette gestioni, al fine di ottenere la liquidazione della pensione autonoma, sia essa di vecchiaia o di inabilità, purché almeno una quota del trattamento sia liquidabile col sistema retributivo. La medesima facoltà di "totalizzazione" opera, anche, a favore dei superstiti degli assicurati ancorché questi ultimi siano deceduti prima del compimento dell'età pensionabile. Il pagamento degli importi liquidati dalle singole gestioni, ciascuna secondo la propria specifica normativa, è posto a carico della gestione cui è imputata la quota di pensione più elevata.

Soppressione dei fondi integrativi di previdenza degli enti di cui alla Legge 20 marzo 1975, n. 70 e della gestione speciale costituita presso l'INPS ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761

L'art. 64 della Legge 17 maggio 1999, n. 144 ha soppresso, a decorrere dal 1° ottobre 1999, i fondi per la previdenza integrativa dell'assicurazione generale obbligatoria dei dipendenti degli Enti, di cui alla Legge 20 marzo 1995, n. 70, ivi compresi gli enti privatizzati ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509, nonché la gestione speciale ex articolo 75 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.

In attuazione del comma 9 del citato art. 64, è stata ultimata nel 2003 la predisposizione della bozza di regolamento, che disciplina la soppressione dei predetti fondi, sulla base dei criteri dettati dallo stesso art. 64. Il testo normativo, a febbraio 2004, è all'esame dell'Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Altri provvedimenti in attuazione della normativa in materia nel 2003

Sono stati emanati:

– il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 30 dicembre 2003: "Determinazione per il triennio 2002/2004 del contributo di solidarietà di cui all'art. 25 della Legge 28 febbraio 1986, n. 41". Tale decreto ha determinato, per gli anni 2002, 2003 e 2004, in relazio-

ne al rapporto tra lavoratori iscritti attivi e pensionati, risultante per ciascuna gestione dalla media dei valori mensili nell'anno di competenza, le misure da applicare per il contributo di cui all'art. 25 della Legge n. 41/1986. Il contributo è corrisposto sulla base di dati previsionali, con l'obbligo di provvedere ai definitivi conguagli entro il secondo trimestre dell'anno successivo a quello di competenza.

— il Decreto Interministeriale previsto dall'art. 1, comma 20, della Legge 8 agosto 1995, n. 335 ai fini della determinazione delle disposizioni attuative della legislazione in materia di attribuzione dell'indennità una tantum per i superstiti. L'art. 1, comma 20, della predetta legge ha previsto che, nel caso di pensioni da liquidare esclusivamente con il sistema di calcolo contributivo, in mancanza dei requisiti previsti dalla legge, compete ai superstiti, che non abbiano diritto a rendite per infortuni o malattie professionali, in conseguenza del decesso dell'assicurato e che abbiano i requisiti reddituali previsti per l'attribuzione dell'assegno sociale, un'indennità pari all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per il numero degli anni di contribuzione accreditati in favore del defunto.

Sono stati predisposti:

— dopo ampio confronto con l'INPS, lo schema del Decreto di attuazione dell'articolo 75, comma 5, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, che disciplina la destinazione di parte delle somme derivanti da versamenti contributivi (effettuati per i lavoratori che abbiano scelto di rimanere in attività al raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a 40 anni, prima del compimento di 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne) ad interventi di natura assistenziale, posti in essere dalle regioni in favore di attività di sostegno agli anziani non autosufficienti e alle famiglie. Il provvedimento firmato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali è stato quindi firmato anche dall'Amministrazione concertante

— lo schema di Decreto Ministeriale di attuazione dell'articolo 6 del Decreto Legislativo 16 settembre 1996, n. 564, concernente il riscatto, ai fini pensionistici, dei periodi di formazione professionale, studio e ricerca e di inserimento nel mercato del lavoro, privi di copertura assicurativa e successivi al 31 dicembre 1996. La bozza di provvedimento, a suo tempo predisposta dall'Ufficio centrale per l'orientamento e la formazione professionale cui spetta l'iniziativa in materia, è stata rimodulata. I correttivi, apportati previa consultazione dell'INPS, sono diretti a rendere immediatamente fruibile, a livello operativo, il ricorso al nuovo istituto, atteso il lungo lasso di tempo trascorso in assenza della disciplina di attuazione. Nel rinviare il testo così modificato al predetto Ufficio, sono state formulate talune osservazioni, riguardanti in particolare l'opportunità di individuare, con ulteriore specificità, il dettaglio dei percorsi formativi non costituenti rapporto di lavoro, riscattabili con onere a carico dei soggetti interessati.

Tra i provvedimenti amministrativi intervenuti nel corso del 2003 va ricordato il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 20 febbraio 2003: "Fondo speciale di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea. Determinazione delle tariffe di capitalizzazione delle rendite per il calcolo degli oneri di ricingunzione e di riscatto".

Il decreto determina le tariffe di capitalizzazione delle rendite per il calcolo degli oneri di ricingunzione e di riscatto, da applicarsi alle domande presentate per il periodo successivo al 1° luglio 1997, dal personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea e riferite a periodi per i quali il calcolo della pensione debba essere effettuato con il sistema retributivo.

Valutazioni

La tabella PS. 5 consente di valutare i cambiamenti nei rapporti di coesistenza tra prestazioni e contributi intercorsi nel biennio 2002-2003 negli Enti previdenziali che erogano trattamenti IVS obbligatori ai lavoratori dipendenti dei settori sia pubblico che privato.

Dall'analisi della suddetta tabella emergono le seguenti considerazioni:

– il numero degli assicurati del settore privato diminuisce leggermente nel periodo considerato. Detta diminuzione è principalmente dovuta al calo degli occupati assicurati all'INPS nonostante la confluenza al Fondo pensioni lavoratori dipendenti degli assicurati dell'INPDAI (Ente soppresso ai sensi della legge finanziaria 2003);

– l'indicatore di equilibrio che misura il rapporto tra assicurati e prestazioni assume i valori più alti in corrispondenza dell'ENPALS, in particolare per la gestione che assicura in termini previdenziali i professionisti sportivi: per questa categoria di lavoratori dipendenti, infatti, ogni prestazione è coperta da 26,40 assicurati nel 2002 e 26,44 nel 2003. L'indice è inferiore all'unità, invece, per il Fondo previdenza dazieri, Ferrovie dello Stato;

– anche dal punto di vista dell'indicatore finanziario, cioè contribuzioni su prestazioni, la gestione ENPALS degli sportivi professionisti registra la situazione migliore (ogni euro di prestazione è coperto da 3,25 euro di contribuzione nel 2002 e 3,04 nel 2003), così come viene confermato il Fondo INPS previdenza dazieri come quello con il peggior valore del rapporto.

6.1.2 Trattamento IVS di base lavoratori autonomi

Nel corso del 2003 sono stati emanati tre decreti del Direttore Generale per le Politiche Previdenziali:

– D.D. 19 maggio 2003, pubblicato nella G.U. n. 120 del 26 maggio 2003, di determinazione, per l'anno 2003, per singole province, delle retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli;

– D.D. 1 luglio 2003, pubblicato nella G.U. n. 160 del 12 luglio 2003, di parificazione per l'anno 2003, del reddito medio dei mezzadri e coloni che optano per l'iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per l'anno 2003, a quello determinato per la categoria dei salariati fissi;

– D.D. 1 luglio 2003, pubblicato nella G.U. n. 160 del 12 luglio 2003, di determinazione per l'anno 2003, del reddito medio convenzionale giornaliero per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni da valere ai fini del calcolo dei contributi e della misura delle pensioni per ciascuna fascia di reddito agrario per i lavoratori autonomi agricoli;

e il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 luglio 2003: "Determinazione degli interessi da corrispondersi nell'anno 2002, per l'utilizzo degli avanzi delle gestioni INPS, di cui agli articoli 31 e 34 della Legge 9 marzo 1989, n. 88".

Il predetto decreto stabilisce che la misura degli interessi da corrispondersi per l'utilizzazione degli avanzi delle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali (articoli 31 e 34 della Legge n. 88 /1989) ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 370/1974, è pari, per l'anno 2002, al 3,901 per cento.

Tabella PS. 5. – ELEMENTI DELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IVS – LAVORATORI DIPENDENTI (importi in milioni di euro)

ENT I O GESTIONI	Anni	Numero Assicurati	Numero Prestazioni	Contributi	Prestazioni	Indicatori di equilibrio finanziario		Importi medi (in euro)	
						Assicurati per numero prestazioni	Contributi per prestazione	Contributi	Prestazioni
						(5) = (1) / (2)	(6) = (3) / (4)	(7) = (3) / (1)	(8) = (4) / (2)
Enti per lavoratori dipendenti settore privato	2002	13.288.404	10.352.399	73.778	96.510	1,28	0,76	5.552,08	9.322,51
	2003	13.114.521	10.394.305	75.682	96.209	1,26	0,79	5.770,86	9.255,93
INPS - Istituto Nazionale Prev. Sociale	2002	12.226.304	10.085.296	68.668	90.188	1,21	0,76	5.616,39	8.942,52
	2003	12.067.983	10.214.673	73.290	93.535	1,18	0,78	6.073,09	9.156,90
- Fondo pensioni lavoratori dipendenti	2002	12.045.600	9.790.584	66.450	84.777	1,23	0,78	5.516,55	8.659,03
	2003	11.890.000	9.915.000	70.955	87.966	1,20	0,81	5.967,61	8.872,01
- Fondo previdenza dazieri	2002	1.190	10.187	14	140	0,12	0,10	11.764,71	13.743,01
	2003	1.013	10.363	12	142	0,10	0,08	11.796,64	13.683,30
- Fondo I.V.S. volo	2002	12.150	4.658	168	154	2,61	1,09	13.827,16	33.061,40
	2003	12.150	4.845	171	160	2,51	1,07	14.074,07	32.920,54
- Gestione personale enti pubblici credit.	2002	70.564	28.573	1.027	911	2,47	1,13	14.558,42	31.883,25
	2003	70.450	33.345	1.071	990	2,11	1,08	15.205,11	29.698,61
- Ferrovie dello Stato	2002	96.800	251.294	1.008	4.206	0,39	0,24	10.416,32	16.737,37
	2003	94.370	251.120	1.081	4.277	0,38	0,25	11.454,91	17.032,10
INPDAl - Ist. Naz. Prev. Dirigenti Aziende Industriali	2002	82.716	90.444	2.927	3.767	0,91	0,78	35.386,14	41.654,73
	2003	-	-	-	-	-	-	-	-
INPGI - Gestione previdenziale obbligatoria giornalisti dipendenti	2002	15.735	5.226	266	236	3,01	1,13	16.882,75	45.158,82
	2003	18.453	5.304	274	247	3,48	1,11	14.843,11	46.587,48
ENPALS - Ente Naz. Prev. Assicur. Lavoratori dello Spettacolo	2002	796.500	58.457	773	698	13,63	1,11	970,75	11.940,40
	2003	873.500	58.503	817	720	14,93	1,13	935,43	12.307,06
- Lavoratori dello spettacolo	2002	763.500	57.207	705	677	13,35	1,04	923,38	11.834,22
	2003	840.000	57.236	748	697	14,68	1,07	890,48	12.182,89

Segue Tabella PS. 5. – ELEMENTI DELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IVS – LAVORATORI DIPENDENTI (importi in milioni di euro)

ENT I O GESTIONI	Anni	Numero Assicurati	Numero Prestazioni	Contributi	Prestazioni	Indicatori di equilibrio finanziario		Importi medi (in euro)	
						Assicurati per numero prestazioni	Contributi per prestazione	Contributi	Prestazioni
						(5) = (1) / (2)	(6) = (3) / (4)	(7) = (3) / (1)	(8) = (4) / (2)
- Professionisti sportivi	{ 2002	33.000	1.250	68	21	26,40	3,25	2.066,67	16.800,00
	{ 2003	33.500	1.267	69	23	26,44	3,04	2.062,69	17.916,34
IPOST - Istituto Postelegrafonici - gestione quiescenza	{ 2002	167.149	112.976	1.145	1.621	1,48	0,71	6.848,38	14.347,12
	{ 2003	154.585	115.825	1.301	1.707	1,33	0,76	8.416,73	14.738,87
<i>Enti per lavoratori dipendenti settore pubblico</i>	{ 2002	3.283.000	2.396.926	40.554	40.042	1,37	1,01	12.352,73	16.705,76
	{ 2003	3.275.000	2.431.074	42.388	41.780	1,35	1,01	12.942,90	17.185,82
INPDAP	{ 2002	3.283.000	2.396.926	40.554	40.042	1,37	1,01	12.352,73	16.705,76
	{ 2003	3.275.000	2.431.074	42.388	41.780	1,35	1,01	12.942,90	17.185,82
- Gestione autonoma CPDEL	{ 2002	1.350.000	905.070	11.693	12.642	1,49	0,92	8.661,48	13.967,72
	{ 2003	1.312.000	918.614	11.703	13.204	1,43	0,89	8.919,97	14.373,83
- Gestione autonoma Cassa insegnanti d'asilo	{ 2002	20.000	12.404	170	162	1,61	1,05	8.500,00	13.089,33
	{ 2003	20.000	12.529	171	168	1,60	1,02	8.550,00	13.408,89
- Gestione autonoma Cassa sanitari	{ 2002	113.000	46.765	2.756	1.572	2,42	1,75	24.389,38	33.605,47
	{ 2003	127.000	48.063	2.975	1.699	2,64	1,75	23.425,20	35.349,44
- Gestione autonoma Cassa ufficiali giudiziari	{ 2002	6.000	2.322	40	32	2,58	1,24	6.666,67	13.931,96
	{ 2003	6.000	2.358	41	34	2,54	1,21	6.833,33	14.419,00
- Cassa trattamenti pensionistici dipendenti dello Stato	{ 2002	1.794.000	1.430.365	25.895	25.634	1,25	1,01	14.434,23	17.921,61
	{ 2003	1.810.000	1.449.510	27.498	26.675	1,25	1,03	15.192,27	18.402,77
TOTALE	{ 2002	16.571.404	12.749.325	114.332	136.553	1,30	0,84	6.899,37	10.710,59
	{ 2003	16.389.521	12.825.379	118.070	137.989	1,28	0,86	7.204,00	10.759,05

Fonte: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI.

Tra i provvedimenti legislativi aventi riflessi sulle entrate vanno, inoltre, menzionati:

– Decreto Legislativo 30 settembre 2003, n. 276, recante: “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla Legge 14 febbraio 2003, n. 30”. L’art. 36, c.7, demanda ad un decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, la misura della retribuzione convenzionale per i lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente, ai fini della copertura contributiva dei periodi in cui abbiano percepito una retribuzione inferiore a quella convenzionale o fino a concorrenza della indennità di disponibilità di cui all’art. 33 del decreto legislativo medesimo.

– Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326, recante: “Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici”. L’art. 43 istituisce, presso l’INPS, la gestione previdenziale in favore degli associati in partecipazione. Il comma 8, in particolare, prevede l’emanazione di un Decreto Interministeriale del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze (in corso di predisposizione) per la definizione dell’assetto organizzativo e funzionale della gestione e del rapporto assicurativo.

Lo stesso Decreto Legge, agli artt. 44 e 45, contiene una nuova disciplina previdenziale dei soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale e degli incaricati alle vendite a domicilio nonché la rideterminazione dell’aliquota contributiva degli iscritti alla gestione separata di cui alla Legge n.335/1995.

– Legge 24 dicembre 2003, n. 350 recante: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)”. L’art.2, comma 5, proroga per l’anno 2004, le agevolazioni fiscali e contributive di cui all’art. 11 della legge n. 388/2000 per il settore della pesca nelle acque interne e lagunari. L’art.2, comma 66, differisce al 30 giugno 2005 il termine di versamento dei contributi previdenziali dovuti dai soggetti colpiti, nella regione Sicilia, dal sisma del 1990. L’art.4, commi da 21 a 24, demanda, ad un decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto il Ministro dell’Economia e delle Finanze, l’individuazione degli eventi eccezionali e dei casi di particolare eccezionalità, ai fini della riduzione delle somme aggiuntive e della rateizzazione dei debiti contributivi.

Per quanto attiene la perequazione automatica ed il cumulo tra pensione e reddito da lavoro si rinvia a quanto riportato nel paragrafo 6.1.1 “Trattamento IVS di base lavoratori dipendenti”.

Valutazioni

La tabella PS. 6 mostra in sintesi l’evoluzione della situazione economica con riferimento al settore dei lavoratori autonomi assicurati in termini previdenziali di base alle gestioni INPS.

Tale prospetto, esaminato anche con riferimento alle tabelle analitiche che lo determinano e che si trovano in appendice, mette in evidenza quanto segue:

– il numero degli assicurati delle gestioni dei lavoratori autonomi continua a crescere, a parte il calo strutturale della gestione dei coltivatori diretti. L’apporto maggiore alla crescita è attribuibile alla cosiddetta gestione dei parasubordinati (ex art. 2 comma 26, Legge 335/95) che tra il 2003 ed il 2002, ha registrato un aumento del numero di assicurati di circa il 4,5%. Il tasso di variazione percentuale del 2003 rispetto al 2002, dei lavoratori autonomi in generale è

Tabella PS. 6. – ELEMENTI DELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IVS – LAVORATORI AUTONOMI
(importi in milioni di euro)

ENTI O GESTIONI	ANNI	Numero Assicurati	Numero Prestazioni	Importo per Contributi	Importo per Prestazioni	Indicatori di equilibrio		Importi medi (in euro)	
						Assicurati per numero prestazioni	Contributi per prestazione	Contributi	Prestazioni
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (1) / (2)	(6) = (3) / (4)	(7)	(8)
INPS	2002	6.657.994	4.378.596	15.081	26.745	1,52	0,56	2.265,05	6.108,15
	2003	6.778.000	4.452.789	15.532	28.545	1,52	0,54	2.291,50	6.410,61
- Gestione art.2 c.26 Legge n. 335/95	2002	2.392.527	22.465	2.924	11	106,50	270,74	1.222,14	480,75
	2003	2.500.000	37.189	3.148	25	67,22	125,92	1.259,20	672,24
- Gestione artigiani	2002	1.848.240	1.251.240	5.511	8.989	1,48	0,61	2.981,97	7.183,83
	2003	1.865.000	1.291.600	5.703	9.806	1,44	0,58	3.057,80	7.591,82
- Gestione col diretti mezzadri - coloni	2002	599.413	1.994.360	920	10.679	0,30	0,09	1.534,83	5.354,45
	2003	593.000	1.980.800	955	10.977	0,30	0,09	1.610,46	5.541,75
- Gestione commercianti	2002	1.817.814	1.110.531	5.725	7.067	1,64	0,81	3.149,55	6.363,53
	2003	1.820.000	1.143.200	5.726	7.737	1,59	0,74	3.146,15	6.768,19

Fonte: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI.

stato pari a +1,8% e conseguentemente, l'importo dei contributi è cresciuto del 3% anche per l'influenza degli aumenti reddituali;

– l'ammontare complessivo dell'importo erogato per prestazioni istituzionali di base continua a crescere (+6,7%) ben più di quanto cresca nello stesso biennio il numero dei trattamenti corrisposti (+1,7%);

– gli indicatori di equilibrio del settore restano sostanzialmente invariati nel periodo in analisi, ad eccezione dei parasubordinati che quasi dimezzano il numero di assicurati a copertura delle prestazioni (67 assicurati per prestazione contro i 106 del 2002). Le variazioni percentuali degli importi medi, sia per contributi che per prestazioni, registrano rispettivamente un incremento pari a +1,2% e +5 per cento.

6.1.3 Trattamento IVS di base liberi professionisti

La categoria delle gestioni previdenziali dei liberi professionisti comprende quindici Casse autonome e tre gestioni separate.

Il finanziamento delle Casse avviene, in genere, attraverso un contributo soggettivo in percentuale del reddito imponibile ai fini IRPEF ed un contributo integrativo in percentuale del volume di affari ai fini IVA.

Molte Casse assicurano, oltre ad una quota di liberi professionisti che non godono di altri trattamenti previdenziali, una quota non trascurabile di iscritti a contributo ridotto, in quanto titolari di altre forme di tutela previdenziale obbligatoria.

Le Casse privatizzate ai sensi del D.Lgs. n. 509/94 sono gestite secondo il sistema finanziario a ripartizione e hanno l'obbligo di costituire, a garanzia degli iscritti, una riserva legale pari a cinque annualità di pensioni in essere per l'anno 1994.

Dal 1° gennaio 1996 il D.Lgs. n. 103/96 ha esteso la tutela previdenziale obbligatoria ai soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è condizionato all'iscrizione in appositi albi o elenchi garantendo loro un trattamento pensionistico determinato in base al sistema contributivo.

Si riportano di seguito le modifiche regolamentari e statutarie, deliberate dagli Enti di previdenza privatizzati, nell'ambito dell'esercizio dell'autonomia normativa loro riconosciuta che hanno costituito oggetto di esame da parte dei Ministeri vigilanti.

Cassa italiana di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali

— Decreto Interministeriale 27.01.2003 concernente l'integrazione dell'articolo 29 dello Statuto, con l'inserimento del comma 7, che prevede l'incompatibilità del Delegato a far parte del Consiglio di Amministrazione.

— Delibere Rep. 14764 – Racc. 4358 e Rep. 14851 – Racc. 4398, adottate dal Comitato dei Delegati rispettivamente in data 22 giugno e 23 novembre 2002, concernenti la sospensione temporanea della rivalutazione degli importi pensionistici eccedenti il trattamento minimo, l'ampliamento della base di calcolo delle prestazioni, fino all'entrata in vigore della riforma previdenziale (in fase di istruttoria), l'incremento della misura minima della pensione, la sospensione temporanea dei trattamenti pensionistici di anzianità.

— Delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 8 febbraio 2002, concernente la nuova tabella per il calcolo della riserva matematica delle anzianità pregresse.

Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti

— Decreto Interministeriale 27.02.2003 concernente l'approvazione di modifiche all'articolo 5 dello Statuto ed a vari articoli del Regolamento di attuazione delle norme statutarie, del Regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza e del Regolamento sulla contribuzione della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti. Le modifiche sono finalizzate al miglioramento dell'equilibrio gestionale della Cassa, attraverso interventi sia sul versante delle prestazioni sia su quello della contribuzione, tendenti ad assicurare l'equilibrio di bilancio nel rispetto del disposto dell'articolo 2 del Decreto Legislativo 509/94 e dell'articolo 12, della Legge 335/95, che richiede la stabilità delle gestioni per un arco temporale non inferiore a quindici anni.

— Delibera n.2, adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 23 gennaio 2003, concernente l'individuazione delle modalità idonee a fornire, da parte degli interessati, la prova contraria per l'esercizio della libera professione.

— Delibera n.192/2002, adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 29 ottobre 2002, concernente l'adeguamento alle variazioni del costo della vita in base agli indici ISTAT delle pensioni, dell'importo dei contributi minimi e dei limiti di reddito, nonché dei parametri di riferimento per l'accertamento della continuità professionale.

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti

– Delibera n. 109/2002/DG/Acontr, adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 17 settembre 2002, concernente l'adeguamento delle pensioni, con decorrenza 1° gennaio 2003, all'indice generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

– Delibera n. 4/02/AdD, adottata dall'Assemblea dei Delegati in data 28 giugno 2002, concernente modificazioni al vigente sistema sanzionatorio, intese ad attenuare talune sanzioni in presenza di regolarizzazione spontanea da parte degli iscritti, con l'obiettivo di rafforzare il sistema del "ravvedimento operoso".

– Delibere del Consiglio di Amministrazione n. 186/01/PRV e n. 67/02/PRV, dell'Assemblea dei Delegati n. 3/02/AdD, adottate rispettivamente in data 11 dicembre 2001, 14 maggio e 28 giugno 2002, con le quali l'Associazione, apportando modifiche ed integrazioni al Regolamento di disciplina delle funzioni di assistenza e mutua solidarietà, ha provveduto nel contempo a ridisciplinare le modalità di erogazione delle prestazioni ed ha proceduto ad un riordino formale del testo regolamentare.

– Delibera concernente i limiti delle medie quinquennali riferibili al reddito ed al volume d'affari IVA, per il periodo 1997-2001, per la sussistenza all'esercizio professionale.

– Decreto Interministeriale 24 luglio 2003, con cui, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509, sono approvate modifiche dello Statuto. In particolare: 1) è stato aggiunto l'articolo 9 bis con il quale si è provveduto allo slittamento del termine del versamento dei contributi, che scade nei giorni di sabato o festivo, al giorno seguente non festivo; 2) è stato modificato l'articolo 18, comma 1, lett. b), concernente le "Competenze del Consiglio di Amministrazione" in materia di variazioni delle aliquote contributive, determinazione delle prestazioni e fissazione dell'entità dei contributi.

Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro

– Decreto Interministeriale 24 luglio 2003, con cui, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 3, comma 2, lett. a), del Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509, sono state approvate le modifiche allo Statuto. Con tali modifiche l'Ente ha riorganizzato i testi dello Statuto e del Regolamento di attuazione dello Statuto inserendo in quest'ultimo le norme contributive e previdenziali, oltre ad adeguare gli importi dei contributi soggettivi e delle provvidenze, come già previsto dalla parte quinta, titolo V, art. 8, del Regolamento vigente, relativamente alla perequazione annuale all'indice dei prezzi.

– Delibera adottata dall'Assemblea dei Delegati in data 26 giugno 2003, concernente il nuovo Regolamento di attuazione dello Statuto.

Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti

– Delibere n. 4 e n. 5, adottate dal Consiglio Nazionale in data 26 giugno 2003, concernenti modificazioni sia al vigente regime delle prestazioni che a quello della contribuzione.

Istituto nazionale previdenza giornalisti italiani – gestione separata

– Delibera n.8 adottata dal Comitato Amministratore della Gestione Separata, in data 23 luglio 2003, concernente la modificazione della misura del contributo minimo per gli iscritti con redditi non superiori ad € 1500 annui.

Cassa nazionale previdenza e assistenza ingegneri ed architetti liberi professionisti

– Delibera Rep. n. 29040, adottata dal Comitato Nazionale dei Delegati in data 2 settembre 2002, concernente modificazioni all'art. 26, comma 2, dello Statuto.

– Delibera adottata dal Comitato dei Delegati in data 2 settembre 2002, con la quale la Cassa, modificando l'art. 29, comma 2, dello Statuto, ha previsto che le pensioni di invalidità ed inabilità siano concesse a prescindere da eventuali risarcimenti corrisposti da altre forme assicurative.

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense

– Decreto interministeriale 23 dicembre 2003, concernente l'approvazione delle modifiche statutarie deliberate dal Comitato dei Delegati, in data 28 novembre 2003, concernenti, tra l'altro le ipotesi di incompatibilità a carico dei componenti degli organi della Cassa.

– Delibera Rep. n. 50244 – Racc. n. 15053, adottata dal Comitato dei Delegati in data 11 gennaio 2002, concernente il nuovo Regolamento dei contributi dovuti dagli iscritti alla Cassa ed agli Albi.

– Delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 24 maggio 2002, concernente la rivalutazione dei redditi ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 576/1980.

Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici ed odontoiatri

– Delibere n. 2/2002 articolata in 2/A, 2/B, 2/C e 2/D e n. 53/2002, adottate dal Consiglio di Amministrazione in data 15 febbraio e 17 ottobre 2002, con le quali l'Ente ha modificato i regolamenti dei quattro Fondi di previdenza gestiti apportando, nel contempo, alcune modificazioni di adeguamento e coordinamento al testo regolamentare del Fondo di previdenza generale.

– Delibera n. 72, adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 20 dicembre 2002, concernente il differimento, dal 27 dicembre 2002 al 28 febbraio 2003, del termine per l'esercizio della facoltà di condono da parte degli iscritti.

– Delibera n. 62/2001, adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 14 settembre 2001, concernente il nuovo Regolamento del regime sanzionatorio del Fondo di previdenza generale.

Cassa nazionale del notariato

– Delibera n. 46, adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 17 maggio 2002, concernente la perequazione automatica delle pensioni a far data dal 1° luglio 2002.

– Delibera n. 108, adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 23 novembre 2002, concernente la riduzione dell'aliquota contributiva dal 30% al 25%, a far data dal 1° gennaio